



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N. 267 R.U.A.

Roma, 16 marzo 2021

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE IN S.V.

VISTA la determina a contrarre n. 675 R.U.A. in data 18 giugno 2020 con la quale sono stati nominati il "Responsabile unico del procedimento" ed il "Direttore dell'esecuzione del contratto" ed è stata autorizzata la gara per l'affidamento a soggetto esterno dell'incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della caserma "Talamo" di Roma, mediante "procedura aperta" e aggiudicazione con il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa", per un importo complessivo presunto di € 143.106,54 oltre spese (30%), C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%);

VISTO il bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 180-434883 del 16.09.2020 e sulla GURI - 5^a serie speciale contratti pubblici n. 108 del 16.09.2020, con il quale è stata avviata la relativa procedura d'appalto, ancora in fase di svolgimento;

CONSIDERATO che con esposto acquisito da ANAC con prot. n. 77309 in data 19 ottobre 2020 la Fondazione degli architetti e ingegneri iscritti INARCASSA ha segnalato la presunta irregolarità dei criteri di selezione previsti nell'Annesso III del disciplinare d'incarico allegato al bando di gara, in riferimento a:

- previsione di un ribasso massimo del prezzo posto a base di gara pari al 25%;
- attribuzione di punteggi per l'espletamento di servizi ulteriori rispetto a quelli oggetto dall'appalto;
- previsione del calcolo di compenso da corrispondere all'aggiudicatario fissata sulla base dei criteri di cui all'O.P.C.M. n. 3362/2004;

TENUTO CONTO che con deliberazione n. 95 in data 3 febbraio 2021 ANAC ha determinato "la non conformità delle procedure in analisi ai disposti di cui agli articoli 95 e 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nonché alle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 1 e 2, stante l'illegittimità della clausola che prevede un limite massimo di ribasso, nonché la previsione di servizi aggiuntivi quali elementi di valutazione dell'offerta tecnica, il mancato rispetto del principio dell'equo compenso, ed il ricorso a criteri di calcolo per il compenso professionale diversi da quelli previsti dalla norma";

CONSIDERATO che i vizi riscontrati da ANAC inficiano la procedura di gara;

TENUTO CONTO che nel citato bando di gara, sezione VI.3), let. k) è espressamente prevista la facoltà di sospendere, reindire o revocare la gara motivatamente;

VISTO il combinato disposto degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico;

TENUTO CONTO che nell'ambito della procedura di gara de quo, i cui termini per la presentazione delle offerte sono decorsi, la commissione giudicatrice non ha ancora proceduto alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed all'attribuzione dei relativi punteggi;

CONSIDERATO che, atteso quanto riscontrato da ANAC, sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento della procedura di gara;

VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e appalto di lavori,

DECRETA

l'annullamento in autotutela della determina a contrarre n. 675 R.U.A. in data 18 giugno 2020, del bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 180-434883 del 16.09.2020 e sulla GURI - 5^a serie speciale contratti pubblici n. 108 del 16.09.2020 e degli atti consequenziali.

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE IN S.V.

(Gen. D. Antonio de Vita)

1/A/2021/A/3/L/1



P.C.C.
(Mar. Ord. Emanuele Scala)